

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E AUTOVETTURA**

### **CAPO I - IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E AUTOVETTURA FINO A NOVE**

1. DISCIPLINA DEL SERVIZIO
2. DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
3. CONTINGENTE NUMERICO
4. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE
5. ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI CARATTERE SUSSIDIARIO DEI SERVIZI DI LINEA

### **CAPO II- ACQUISIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

6. REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
7. MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
8. CONTENUTI DEL BANDO
9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
10. TITOLI DI PREFERENZA
11. ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE
12. DURATA E VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE
13. INIZIO DEL SERVIZIO
14. SOSTITUZIONE ALLA GUIDA
15. TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE
16. CARATTERISTICHE DEI VEICOLI
17. TARIFFE
18. LOCAZIONE TEMPORANEA ED ECCEZIONALE DELLE VETTURE IMPIEGATE IN SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

### **CAPO III - NORME PER IL SERVIZIO**

19. COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO
20. COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI
21. INTERRUZIONE DEL TRASPORTO
22. RESPONSABILITÀ NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

### **CAPO IV – DISCIPLINA DEL SERVIZIO RISERVATO DI TRASPORTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI**

23. OGGETTO DEL SERVIZIO RISERVATO
24. CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE
25. OBBLIGHI DEI CONDUCENTI
26. ACCESSIBILITÀ DEL SERVIZIO

### **CAPO V VIGILANZA E SANZIONI**

27. VIGILANZA
28. SANZIONI
29. DIFFIDA
30. SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
31. REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
32. DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE
33. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE
34. IRROGAZIONI DELLE SANZIONI
35. ENTRATA IN VIGORE E RINVIO AD ALTRE NORME

# CAPO I - IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E AUTOVETTURA FINO A NOVE

## ART. 1

### DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative al servizio di noleggio con conducente e autovettura fino a nove posti (per brevità N.C.C.) di cui di agli art. 1, comma 2, lett. b) ed art. 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 *“Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”*.

2. Tale servizio è disciplinato dalle seguenti norme:

- a) dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- b) dalla Legge Regionale 3 aprile 1995, n. 14;
- c) dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni ed attuazione del (Nuovo Codice della Strada);
- d) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- e) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
- f) dall'art. 8 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, portatori handicap;
- g) dal D.M. 20 aprile 1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
- h) da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

## ART. 2

### DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di noleggio con conducente e autovettura fino a nove posti è un servizio pubblico non di linea e in quanto tale provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, viene effettuato a richiesta del cliente o dei clienti in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rimesse o sedi del vettore.

3. I veicoli stazionano di norma all'interno delle rimesse.

4. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del Comune di Cassano delle Murge.

5. E' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico.

6. Il servizio è effettuato senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

7. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta *“noleggio”* e sono dotate di una targa posteriore, recante la dicitura *“NCC”* inamovibile, dello stemma del Comune di Cassano delle Murge e di un numero progressivo.

## ART. 3

### CONTINGENTE NUMERICO

1. Nella considerazione che Cassano delle Murge è interessato da flussi turistici soprattutto nel periodo estivo, tenuto conto del numero degli abitanti e della popolazione scolastica, della sua posizione strategica a pochi chilometri da Bari, Altamura, Castellana Grotte, Alberobello, Matera (capitale europea della cultura per il 2019) importanti poli turistici con i quali non vi sono collegamenti ferroviari diretti così come con stazione ferroviaria, porto, aeroporto, ospedali, il contingente numerico, organico dei veicoli, da adibire all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovetture fino a nove posti, è fissato in n. 6 autovetture (1 ogni 2500 residenti) e in n. 3 autovetture (1 ogni 5000 residenti) per il servizio riservato al trasporto disabili di cui al successivo Capo IV del presente Regolamento.

2. Eventuali modifiche al contingente numerico nel periodo di validità del regolamento sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale.

## **ART. 4**

### **AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE**

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto a mezzo autovettura è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della Legge 15.01.1992 n. 21, rilasciata dal Comune.
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, articolo 7, comma 1, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio N.C.C. possono:
  - 3.1. *essere iscritti, nella qualità di titolari d'impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;*
  - 3.2. *associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;*
  - 3.3. *associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;*
  - 3.4. *essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.*
4. Le autorizzazioni di cui al precedente comma sono rilasciate a persona fisica o società in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 della legge 15 gennaio 1992, 21.
5. E' consentito conferire l'autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati nel comma 1 dell'art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
6. Nel caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
7. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio N.C.C. possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel Ruolo dei Conducenti nei modi e nelle forme di cui all'art. 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
8. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio N.C.C. possono avvalersi nello svolgimento del servizio oltre che di dipendenti nei modi stabiliti dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 anche della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel Ruolo dei Conducenti di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n.21, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230/bis del codice civile.

## **ART. 5**

### **ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI CARATTERE SUSSIDIARIO DEI SERVIZI DI LINEA**

1. Nei casi di necessità accertati e previa autorizzazione del Responsabile del Settore SUAP Attività Produttive, i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea.
2. L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare di autorizzazione N.C.C..
3. Il rapporto convenzionale deve disciplinare tra l'altro, in particolare, le condizioni, i vincoli, le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

## **CAPO II- ACQUISIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

### **ART. 6**

#### **REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE**

1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio N.C.C. è subordinato al possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
  - a. licenza di scuola media inferiore;
  - b. possesso dei requisiti morali di cui al successivo comma 2 del presente articolo;
  - c. idoneità fisica al servizio;
  - d. iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. 21/92 e della L.R. n. 14/95;
  - d. possesso della patente di guida di autoveicoli e del Certificato di Abilitazione Professionale di cui al comma 8 dell'art. 116 del D. Lgs. 285/92;
  - e. iscrizione al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bari (l'iscrizione dovrà essere richiesta entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione);

- f. iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane della Provincia Bari (l'iscrizione dovrà essere richiesta entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione);
  - g. partita IV A;
  - h. disponibilità del veicolo in proprietà diretta o l'esclusiva disponibilità attraverso le diverse forme di "locazione finanziaria" (leasing);
  - i. disponibilità in base a valido titolo giuridico nel Comune di Cassano delle Murge di una sede e di una rimessa in regola con le norme urbanistico-edilizie;
  - j. assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi trasportati, con i massimali minimi prescritti dalla legge;
  - k. non avere trasferito la precedente o unica autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
2. Il rilascio dell'autorizzazione è soggetto al possesso dei seguenti requisiti morali:
- a. assenza di carichi pendenti; .
  - b. assenza di condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
  - c. assenza di procedimenti fallimentari;
  - d. assenza di provvedimenti di revoca o decadenza di precedenti licenze o autorizzazioni;
  - e. la non appartenenza ad associazioni di tipo mafioso ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575 e.s.m..
3. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni possono essere autocertificati secondo le forme di autocertificazioni o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dal D.P.R. 445 del 28.12.2000 salvi i necessari accertamenti d'ufficio.
4. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, purché iscritto al ruolo ai sensi dell'art. 6, 6° comma, della L. 21/92.
5. Il requisito professionale deve essere posseduto dalla persona che conduce il mezzo che può essere: a) il titolare di ditta individuale; b) il legale rappresentante o il socio accomandatario o l'amministratore o un dipendente qualificato all'uopo designato, in caso di società.
6. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto: a ) da tutti i soci, in caso di società di persone; b ) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni; c ) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.

## **Art. 7**

### **MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

- 1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio N.C.C. sono rilasciate a seguito di bando di pubblico concorso per titoli a persona fisica o società in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione di settore vigente.
- 2. Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico autorizzazioni rilasciate.
- 3. Il bando di pubblico concorso deve essere indetto dal Responsabile del Settore SUAP Attività Produttive dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più autorizzazioni o in seguito ad aumento e/o disponibilità del contingente numerico delle stesse, fissati dall'Amministrazione Comunale con proprio atto.
- 4. Il relativo bando deve essere pubblicato all'albo pretorio comunale e pubblicato sul sito internet del Comune di Cassano delle Murge.

## **Art. 8**

### **CONTENUTI DEL BANDO**

- 1. Il bando per l'assegnazione delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio N.C.C. deve contenere:
  - a. numero delle autorizzazioni da assegnare;
  - b. elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
  - c. indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
  - d. indicazione del termine per la presentazione delle domande;
  - e. schema di domanda per la partecipazione al concorso.

## **Art. 9**

### **PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. Le domande per la partecipazione al bando di pubblico concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione di N.C.C. dovranno essere presentate all'ufficio competente del Comune indicato nel bando stesso.
2. Nella domanda il richiedente od il legale rappresentante dell'impresa dovrà indicare generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio, residenza o sede.
3. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
  - a) certificato di iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92 e alla L.R. n. 14/95;
  - b) documentazione di disponibilità in base a valido titolo giuridico nel Comune di Cassano delle Murge di una sede e di una rimessa in regola con le norme urbanistico-edilizie
  - c) documentazione di disponibilità del veicolo in proprietà diretta o l'esclusiva disponibilità attraverso le diverse forme di "*locazione finanziaria*" (leasing);
  - d) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento;
  - e) certificazione medica con data non antecedente a tre mesi attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
  - f) fotocopia patente guida;
  - g) autocertificazione attestante di non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno 5 anni (in caso di autocertificazione mendace oltre alla denuncia alle autorità competenti si provvederà all'esclusione);
  - h) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 del presente Regolamento e dalle norme vigenti.
4. Per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa si rimanda al successivo art. 11;
5. Nella domanda il richiedente dovrà inoltre dichiarare di non incorrere in alcuno degli impedimenti soggettivi al rilascio dell'autorizzazione previsti dall'art. 6 del presente regolamento e dalle norme vigenti.

## **ART. 10**

### **TITOLI DI PREFERENZA**

1. Il Responsabile del Settore SUAP Attività Produttive valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige la graduatoria di merito dei candidati ammessi.
2. Per la formazione della graduatoria sono valutati, con l'attribuzione del relativo punteggio, i seguenti elementi:
  - a. conoscenza dell'ambito territoriale nel quale si dovrà svolgere il servizio N.C.C. acquisita con il seguente requisito: a) residenza o sede principale/secondaria nel Comune di Cassano delle Murge: punti 5; b) residenza o sede principale/secondaria in un Comune confinante con Cassano delle Murge: punti 3; c) residenza o sede principale/secondaria in un Comune della Provincia di Bari: punti 1;
  - b. non essere titolare di alcuna autorizzazione N.C.C., anche di altri Comuni: punti 5;
  - c. aver esercitato il servizio N.C.C., a qualsiasi titolo, per un periodo di tempo di almeno 6 mesi continuativi e fino ad un massimo di quattro semestri: punti 0,2 per ogni semestre;
  - d. aver svolto l'attività di conducente per almeno 6 mesi continuativi in imprese di trasporto operanti nel territorio nazionale o in altro stato dell'Unione Europea e fino ad un massimo di quattro semestri: punti 0,2 per ogni semestre;
  - e. possesso di patente di guida superiore alla categoria B: punti 3;
  - f. diploma di laurea 5 punti; diploma di maturità: punti 2;
  - g. conoscenza di una lingua straniera attestata/certificata (inglese, francese, tedesco, spagnolo) punti 3.
  - h. stato di disoccupazione da almeno 3 mesi: punti 3;
  - i. disponibilità, già al momento della presentazione della domanda, di veicolo appositamente attrezzato per un più agevole trasporto delle persone con handicap (con apposita documentazione dalla quale si evince i titoli di preferenza): punti 5;
  - j. disponibilità, già al momento della presentazione della domanda, di veicolo ecologico (gpl, metano, ibrido): punti 5;
3. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

4. A parità di punteggio, sarà data priorità all'ordine cronologico di presentazione delle domande risultante dal protocollo e, in ultima istanza, al sorteggio.
5. Qualora risultassero presentate più richieste di autorizzazioni dallo stesso candidato si procederà con l'attribuzione dei punteggi per la formazione di una graduatoria (provvisoria) tenendo in considerazione una delle richieste e successivamente in caso di residua disponibilità si procederà a formulare una seconda graduatoria (provvisoria) per l'assegnazione di una seconda autorizzazione agli aventi titolo e così di seguito.
6. Nel caso di non utilizzo di tutto il contingente relativo al servizio N.C.C., o del Servizio dedicato per il trasporto delle persone diversamente abili, per mancanza di domande, potrà essere autorizzato l'utilizzo delle autorizzazioni non richieste a favore di uno dei due servizi menzionati.

#### **ART. 11**

##### **ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE**

1. Il Responsabile del Settore SUAP Attività Produttive, divenuta definitiva e pubblicata la graduatoria di merito provvede all'assegnazione dell'autorizzazione, previa presentazione da parte dei vincitori del concorso della documentazione necessaria.
2. La graduatoria di merito ha validità 3 anni.
3. Ogni titolarità di autorizzazione, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e dell'art. 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
4. Il cumulo in capo ad un medesimo titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio N.C.C. di cui all'art. 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è ammesso fino ad un massimo di 50% del totale delle tipologie autorizzazioni in organico, con un arrotondamento all'unità superiore.

#### **ART.12**

##### **DURATA E VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione N.C.C. viene rilasciata a tempo indeterminato a condizione che l'interessato, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenti dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, in carta libera attestante la prosecuzione dell'attività e la permanenza di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione.
2. In caso di mancato o ritardata presentazione della dichiarazione è prevista la sospensione dell'autorizzazione.
3. E' data facoltà al Comune di Cassano delle Murge nel rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dalla Regione di rilasciare titoli autorizzatori N.C.C. temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in un numero proporzionato alle esigenze dell'utenza, ai sensi dell'art. 6, comma 1° lett. c) della Legge 248/06.
4. I titolari di autorizzazioni N.C.C. rilasciate dal Comune di Cassano delle Murge, in presenza di motivate esigenze, possono richiedere il rilascio di autorizzazioni temporanee al fine di soddisfare un incremento della domanda stagionale.
5. E' previsto il rilascio di autorizzazioni temporanee per soddisfare particolari esigenze, quali aggiudicazioni di gare d'appalto; in tal caso l'autorizzazione dovrà prevedere solo servizi per l'ente appaltante e avrà durata pari a quella dell'affidamento.

#### **ART. 13**

##### **INIZIO DEL SERVIZIO**

1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.
2. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.
3. Il titolare è tenuto a comunicare all'ufficio competente del Comune la data di inizio dell'attività.

#### **ART. 14**

##### **SOSTITUZIONE ALLA GUIDA**

1. La sostituzione temporanea alla guida avviene secondo le modalità previste dalla legislazione di settore vigente e dal presente regolamento.

2. Il titolare dell'autorizzazione N.C.C. deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all'ufficio competente, in carta legale.
3. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli previsti dalla legislazione di settore vigente, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione.
4. Il titolare di autorizzazione per il servizio N.C.C. può sempre avvalersi, per l'esercizio del servizio, di personale dipendente.
5. I titolari di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dal codice civile, dalla legislazione di settore vigente e dal presente regolamento.
6. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente nell'impresa familiare.
7. In conformità di quanto disposto, la volontà di avvalersi della collaborazione di un familiare per l'esercizio del servizio N.C.C. deve essere comunicata al Comune, anche mediante apposita autodichiarazione - attestante la sussistenza delle seguenti condizioni: a) Il lavoro del collaboratore deve essere prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare; b) l'impresa familiare deve risultare regolarmente costituita presso la C.C.I.A.A.; c) il collaboratore deve godere di posizione regolare rispetto alla normativa antimafia; d) il collaboratore deve risultare in possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 5 del presente regolamento; e) il collaboratore deve risultare in possesso di patente di guida, di certificato di abilitazione professionale e di iscrizione nel ruolo dei conducenti; f) il collaboratore non deve avere in corso procedure di fallimento, ovvero deve dimostrare l'intervenuta riabilitazione; g) il contratto di copertura assicurativa deve risultare esteso anche al collaboratore familiare;
8. Dopo la verifica del possesso dei requisiti necessari, il Comune, per il tramite del responsabile del servizio competente, rilascia apposito nullaosta e lo annota nell'autorizzazione.
9. La sussistenza dei suddetti requisiti è verificata annualmente e la mancanza o il venir meno di uno di qualcuno di essi comporta la revoca del nullaosta rilasciato dal Comune.

## **ART. 15**

### **TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio N.C.C. è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purchè iscritta nel ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
  - a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
  - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
  - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. Nel caso di ritiro della patente di guida o di ritiro dell'iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 L. 21/92, per motivi imputabili al comportamento scorretto del titolare, la trasferibilità dell'autorizzazione deve essere effettuata entro il termine massimo di 60 giorni.
3. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 predetto ed in possesso dei requisiti prescritti.
4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

## **ART. 16**

### **CARATTERISTICHE DEI VEICOLI**

1. Le autovetture adibite al servizio N.C.C. devono:
  - a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
  - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
  - c) avere idonea agibilità e almeno tre porte;
  - d) avere un bagagliaio o eventualmente un portabagagli all'esterno idonei al contenimento di valigie;
  - e) essere collaudate per un numero di posti, conducente incluso, non inferiore a cinque e non superiore a nove;

f) essere conformi allo standard sulle emissioni inquinanti Euro 3 o superiore – o essere alimentate con metano, gpl o ibride.

2. Nel corso del periodo di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività di noleggio. In tale ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta e viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

#### **ART. 17**

##### **TARIFFE**

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio N.C.C. è determinato dalla libera contrattazione fra le parti, sulla base dei criteri previsti dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20 aprile 1993.

2. Per il servizio N.C.C. la prestazione non è obbligatoria. Le tariffe applicate devono essere a disposizione del pubblico a bordo delle autovetture.

3. Nel caso di servizi sostitutivi del servizio di linea per ciascun utente si applicheranno le tariffe regionali o comunali in vigore per i servizi di trasporto di linea corrispondenti alla destinazione.

#### **ART. 18**

##### **LOCAZIONE TEMPORANEA ED ECCEZIONALE DELLE VETTURE IMPIEGATE IN SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

1. Il Responsabile Settore SUAP Attività Produttive autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio N.C.C. per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti.

2. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) la locazione è consentita solo tra soggetti autorizzati all'esercizio del noleggio con conducente;
- b) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione;
- c) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

#### **CAPO III - NORME PER IL SERVIZIO**

#### **ART. 19**

##### **COMPORAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO**

1. Nell'esercizio dell'attività N.C.C. il conducente del mezzo ha l'obbligo;

- a. di comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b. avere cura di tutti gli aspetti alla qualità del trasporto;
- c. tenere a bordo del mezzo l'autorizzazione comunale;

2. E' fatto divieto di:

- a. interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- b. chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti.

2. Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni N.C.C. e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

#### **ART. 20**

##### **COMPORAMENTO DEGLI UTENTI**

Agli utenti del servizio è fatto divieto di:

- a) imbrattare, insudiciare e danneggiare il veicolo;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere, senza la preventiva intesa con il conducente, il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.



## **ART. 21**

### **INTERRUZIONE DEL TRASPORTO**

1. Il passeggero ha diritto di interrompere la corsa in qualunque momento pagando l'importo concordato con il noleggiatore.
2. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.
3. Il servizio può essere interrotto anche nei casi in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici tali da pregiudicare la propria o altrui incolumità.
4. Il servizio può essere inoltre interrotto qualora l'utente trasportato non rispetti i divieti di cui all'art. 20, dopo esplicito richiamo del conducente.

## **Art. 22**

### **RESPONSABILITÀ NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO**

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio dell'autorizzazione, è ad esclusivo carico del titolare della stessa rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune di Cassano delle Murge.
2. Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

### **CAPO IV – DISCIPLINA DEL SERVIZIO RISERVATO DI TRASPORTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI**

## **ART.23**

### **OGGETTO DEL SERVIZIO RISERVATO**

1. I seguenti articoli integrano le norme del presente Regolamento per la gestione degli autoservizi pubblici non di linea con autovettura al fine di disciplinare gli aspetti specifici del servizio N.C.C. riservato all'esclusivo trasporto di persone disabili anche gravi (di seguito denominato servizio riservato).
2. Per disabili gravi devono intendersi, in particolare, persone che utilizzano carrozzine o simili.
3. Per quanto non previsto negli articoli che seguono, al servizio N.C.C. riservato si applicano le disposizioni del presente regolamento.

## **ART. 24**

### **CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE**

1. Per essere immesse in servizio, tutte le autovetture da adibire al servizio N.C.C. riservato devono essere adattate, in modo permanente e in conformità alle norme vigenti, per il trasporto di persone disabili anche gravi (immissione diretta della carrozzina e relativo ancoraggio al veicolo e sedile a disposizione dell'eventuale accompagnatore).
2. Oltre alle caratteristiche di cui al presente Regolamento nonché al simbolo di accessibilità di cui all'art. 2 del DPR 24.07.1996 n. 503, le vetture possono recare ulteriori simboli o diciture distintivi del servizio, da determinarsi con gli uffici comunali.

## **ART. 25**

### **OBBLIGHI DEI CONDUCENTI**

1. Ad integrazione di quanto previsto al Capo III del presente Regolamento, i conducenti del servizio riservato hanno l'obbligo di:
  - a) effettuare il trasporto di persone disabili, anche gravi, e dei loro familiari e accompagnatori;
  - b) assicurare la necessaria assistenza per l'accesso alla vettura e per la discesa, in strada o sul marciapiede, dalla vettura stessa;
  - c) collaborare con il Comune di Cassano delle Murge nella raccolta delle informazioni utili al monitoraggio dell'efficacia del servizio.

## **ART. 26**

### **ACCESSIBILITA' DEL SERVIZIO**

Per assicurare la massima accessibilità del servizio da parte dell'utenza i titolari del servizio stesso e i Comuni competenti garantiscono le più adeguate forme di pubblicità e di conoscenza del servizio stesso, dei recapiti telefonici delle rimesse e dei numeri di radio- telefono.

In particolare i titolari, in collaborazione con l'ufficio comunale competente, garantiscono la continuità del servizio con un numero adeguato di veicoli nell'arco delle 24 ore.

## **CAPO V VIGILANZA E SANZIONI**

### **Art. 27**

#### **VIGILANZA**

Il Comune di Cassano delle Murge, attraverso i competenti uffici, vigila sull'osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea ed assume le necessarie determinazioni ed i provvedimenti del caso.

Compiti di vigilanza sull'esercizio del trasporto pubblico non di linea spettano inoltre agli organi di polizia stradale individuati dal Codice della Strada.

### **Art. 28**

#### **SANZIONI**

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, delle sanzioni disposte dal codice della strada ed in generale previste da norme di legge, le infrazioni al presente regolamento, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.

### **Art. 29**

#### **DIFFIDA**

1. Il Comune diffida il titolare dell'autorizzazione N.C.C. quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle caratteristiche dei mezzi e delle loro condizioni di conservazione e di decoro, disposte dall'amministrazione comunale ai sensi degli articoli precedenti;
- d) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

## **ART. 30**

### **SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione d'esercizio N.C.C. può essere sospesa dal Comune, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a. violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b. violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c. violazione delle norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasporti;
- d. violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 28 del presente Regolamento;
- e. violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f. per il mancato ripristino delle caratteristiche di idoneità dei mezzi, previa diffida;
- g. utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- h. prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti;
- i. per il mancato o ritardato rinnovo dell'autorizzazione di cui all'art. 12 del presente Regolamento;
- l. violazione delle norme di comportamento di cui all'art. 19 del presente Regolamento;

2. Qualora il titolare di autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, il Comune può procedere alla sospensione cautelare dal servizio.
3. Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione non è sostitutivo delle eventuali sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento o dalle leggi vigenti.
4. Durante la sospensione l'autorizzazione di esercizio deve essere depositata presso gli uffici comunali competenti.

#### **ART. 31**

##### **REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. La revoca dell'autorizzazione N.C.C. è disposta nei seguenti casi:
  - a) a seguito di quattro provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 30 nell'arco di tre anni;
  - b) quando le autorizzazione siano state cedute in violazione alle norme contenute nel presente Regolamento;
  - c) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
  - d) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
  - e) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
  - f) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
  - g) quando il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;
  - h) quando sia stata cumulata la licenza di taxi con altra licenza ovvero con l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente rilasciate da Comuni diversi;
  - i) quando il titolare dell'autorizzazione non si sia iscritto nel Registro Imprese della C.C.I.A.A. ovvero si sia cancellato o sia stato cancellato d'ufficio;
  - j) quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di autonoleggiatore;
2. Le autorizzazioni sono altresì soggette a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 10.
3. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

#### **ART. 32**

##### **DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. La decadenza dell'autorizzazione N.C.C. è disposta nei seguenti casi:
  - a. per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 13 del presente Regolamento;
  - b. per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza o all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
  - c. per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.
  - d. per il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, o per la perdita dei requisiti oggettivi per l'esercizio dell'attività (es. rimessa);
  - e. per mancato rispetto del termine di cui all'art. 18, 6° comma, in caso di morte del titolare.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

#### **Art. 33**

##### **EFFETTI CONSEGUENTI ALLA RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il titolare dell'autorizzazione N.C.C. o l'erede che intendano rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione devono presentare comunicazione scritta all'ufficio comunale competente.
2. In caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia dell'autorizzazione N.C.C., nessun indennizzo o rimborso è dovuto dal Comune di Cassano delle Murge al titolare dell'autorizzazione N.C.C. o ai sui aventi causa, all'erede, al collaboratore o al dipendente.

**Art. 34****IRROGAZIONI SANZIONI**

1. Le sanzioni sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

**ART. 35****ENTRATA IN VIGORE E RINVIO AD ALTRE NORME**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui diviene esecutiva la deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva.
2. L'entrata in vigore del presente regolamento comporta la inefficacia di tutte le precedenti disposizioni vigenti, in contrasto o incompatibile con quelle dello stesso.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali vigenti in materia.